

Osservazioni dell'ANEA al DCO 299/2014/R/idr dell' AEEGSI del 19 giugno 2014 “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 299/2014/R/IDR dell'AEEGSI, “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento”, di seguito DCO 299/2014.

Premessa

Con il presente DCO 299/2014 l'AEEGSI presenta l'inquadramento generale di un tema molto delicato dal punto di vista ambientale come quello della definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura, trattando principalmente le criticità riscontrate e i primi orientamenti sul tema. Le osservazioni di seguito riportate sono quindi osservazioni di carattere generale, essendo demandata ad un successivo documento di consultazione l'illustrazione dell'opzione regolatoria scelta dall'AEEGSI. Nella logica dell'inquadramento nella procedura di analisi dell'impatto della regolazione, ed avendo l'AEEGSI già effettuato una prima ricognizione, sarebbe opportuno che fosse effettuata una valutazione dell'impatto che il provvedimento potrebbe avere sugli utilizzatori finali del servizio.

Di seguito si riportano sinteticamente le osservazioni agli “spunti per la consultazione”.

Q1. Si ritiene vi siano altri obiettivi specifici che, nell'ambito delle competenze dell'Autorità, debbano essere perseguiti nel presente procedimento? Se sì, quali? Motivare la risposta.

Un ulteriore obiettivo da segnalare è quello della sostenibilità della tariffa, richiamato solo successivamente al punto 5.6 affermando che la quantificazione delle tariffe dovrà tenere conto delle condizioni di sostenibilità economica degli utilizzatori finali. Come richiamato anche nel DCO 299/2014, il D.Lgs. 152/2006 rimanda alla normativa regionale per la definizione delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche aventi caratteristiche qualitative equivalenti. Come sottolineato anche dall'AEEGSI nel DCO 299/2014, emerge quindi una trattazione eterogenea a livello nazionale per quanto riguarda l'assimilazione alle acque reflue domestiche. Inoltre un certo grado di eterogeneità si rileva anche per quanto riguarda la concreta applicazione della formula ex D.P.R. 24 maggio 1977, determinando differenziazioni a livello territoriale. Dal momento che generalmente la differenza tra la tariffa domestica e quella relativa agli usi industriali non è irrilevante e che l'AEEGSI ritiene opportuno un intervento a livello legislativo volto alla riduzione delle differenze presenti tra le varie realtà amministrative, si ritiene utile una valutazione dell'impatto di tale manovra sulle utenze industriali, visto anche il particolare periodo di congiuntura economica che sta attraversando il Paese, prevedendo eventualmente un processo graduale di convergenza.

Q2. Si ritiene vi siano ulteriori elementi salienti del quadro comunitario che dovrebbero essere considerati?

Si segnala la Direttiva 2006/118/CE in merito alla protezione delle acque sotterranee recepite in Italia con il D.Lgs. 30/2009. Qualsiasi tipo di scarico finisce in un corpo idrico, facente parte di un sistema di acque, che dovrebbe essere considerato come la base da cui partire per impostare la gestione della risorsa idrica.

Inoltre si segnala la Direttiva 2006/7/CE (che abroga la Direttiva 76/160/CE) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede la necessità di coordinamento con le altre normative comunitarie nel settore delle acque.

Q3. Si è a conoscenza di casi applicativi che possono risultare utili nello sviluppare l'intervento regolatorio in discussione?

Come sottolineato dall'AEEGSI stessa nel DCO 299/2014, la concreta applicazione della formula ex D.P.R. 24 maggio 1977 è avvenuta in modo eterogeneo a livello territoriale, configurando anche disparità di trattamento. Potrebbe essere quindi utile andare ad indagare le diverse modalità di applicazione della formula a livello territoriale, avendo l'AEEGSI come affermato al punto 4.9 già effettuato una prima ricognizione sulla disciplina tariffaria dei reflui industriali. Questo permetterebbe di avere un quadro generale a livello nazionale utile per implementare una valutazione di impatto dell'intervento regolatorio da parte dell'AEEGSI e allo stesso tempo permetterebbe di poter capitalizzare il lavoro svolto negli anni dagli Enti di Ambito e soggetti competenti.

Nel territorio toscano era ed è applicata una formula tariffaria per la quantificazione della tariffa di depurazione delle acque reflue industriali che trae origine dalla formula tipo ex D.P.R. 24 maggio 1977 e nella quale i valori medi qualitativi coi quali si confronta la qualità dello scarico sono spesso i limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. 152/06.

Q4. Si considera vi siano altre motivazioni che possano giustificare l'intervento regolatorio in questione?

Non vi sono osservazioni in merito.

Q5. Si riscontrano altre possibili interpretazioni applicative del principio "Chi inquina paga", coerenti con la normativa specifica di riferimento?

Il principio ripreso al punto 5.5 del DCO 299/2014 è condivisibile e presuppone in via teorica che sia applicato ad ogni tipologia di utenza: domestica, assimilata e industriale. Successivamente, al punto 5.11 dello stesso DCO 299/2014 si ipotizza tuttavia, per economicità di misurazione, di procedere tramite una preventiva allocazione dei costi di depurazione rispetto al carico inquinante dell'industriale. Si rileva a questo proposito l'opportunità di determinare anche una quantificazione media del carico domestico, come meglio specificato nelle osservazioni allo spunto per la consultazione Q8.

Q6. Con riferimento alle indicazioni Comunitarie, si ritiene ulteriormente specificabile l'interpretazione che l'Autorità è orientata a privilegiare? Motivare la risposta.

In linea generale, si condivide l'impostazione "chi più inquina più paga" che l'AEEGSI intende adottare in un'ottica di incentivazione per i soggetti che adottano soluzioni tecnologiche volte a:

- abbattere le concentrazioni degli inquinanti "caratteristici" relativi alla specifica tipologia di scarico industriale; questo presuppone un studio atto ad individuare, per

ogni classificazione di attività produttiva (ad esempio codice ATECO), i valori medi di concentrazione delle sostanze caratteristiche della tipologia dello scarico indagato;

- ridurre i volumi dei reflui derivanti dal ciclo produttivo e scaricati in fognatura, mediante riutilizzo delle stesse acque nell'ambito dello stesso ciclo produttivo;
- ridurre il carico idraulico relativo alle acque meteoriche in linea con il concetto di invarianza idraulica.

Q7. Si condivide la necessità individuata dall'Autorità di perimetrazione specifica e distintiva fra servizio di rete e servizio di allacciamento? Motivare la risposta

Per quanto riguarda gli allacciamenti, si rileva la distinzione di questi dal servizio di rete, essendo due tipologie di servizi differenti anche dal punto di vista della regolazione.

Per quanto riguarda il perimetro di riferimento utilizzabile per la definizione della tariffa delle acque reflue industriali potrebbe essere considerato quello degli ATO. In merito a questo si rileva però che, anche se in seguito alla riattribuzione delle funzioni svolte in alcuni casi si è optato per una dimensione regionale, la presenza di ATO di dimensioni inferiori potrebbe forse non superare gli effetti critici sulla competitività delle imprese di uno stesso settore, come evidenziato dall'AEEGSI nello stesso documento.

Q8. Si ritiene condivisibile un approccio in base al quale, date le caratteristiche tecniche e di funzionamento di un impianto, per valutarne la corretta imputazione dei relativi costi agli utilizzatori, si proceda isolando in primis i costi direttamente riferibili alle utenze industriali e, per differenza, individuando quelli a carico delle utenze domestiche? Motivare la risposta.

Come già indicato nelle osservazioni allo spunto per la consultazione Q5, potrebbe essere opportuno valutare anche una quantificazione del carico domestico da rapportarsi al carico complessivamente recapitante agli impianti di depurazione. L'allocazione dei costi sullo scarico domestico potrebbe conseguentemente effettuarsi utilizzando tale rapporto applicato al costo complessivo, a meno delle eventuali componenti di costo unicamente attribuibili al settore industriale (linee dedicate di trattamento). L'approccio individuato nel DCO al punto 5.11 non sembra infatti genericamente più economico, dal momento che la quantificazione del carico domestico unitario può essere più facilmente individuabile ed estesa a tutti gli utenti. La quota residuale andrebbe comunque a ripartirsi in maniera proporzionale al carico inquinante del singolo sulla base della qualità rilevata a piè di utenza.

In entrambe le modalità di approccio si evidenzia comunque la criticità collegata agli scarichi assimilati (non autorizzati in pubblica fognatura e quindi non oggetto del presente DCO), che non sono univocamente identificati a livello nazionale. Laddove si proceda con la quantificazione dello 'scarico domestico tipo' e relativa imputazione dei costi di depurazione, risulterebbe necessario anche quantificare il carico apportato dalle varie tipologie di 'assimilato domestico' ipotizzando anche per questa categoria una tariffa collegata alla qualità dello scarico.

Q9. Si considera congrua una incidenza della quota fissa non superiore al 20% anche riguardo alle tariffe dei reflui industriali? Motivare la risposta.

Per poter fornire una risposta dettagliata in merito si renderebbe necessaria una valutazione specifica. In relazione alla determinazione di tale valore si rileva la significativa incidenza sui costi gestionali del servizio di depurazione derivante da altre tipologie di scarico. La presenza di acque parassite, infiltrazioni o comunque "estranee", tra cui anche

l'immissione delle acque di falda in pubblica fognatura, determina il permanere di carichi diluiti e il persistere di elevate portate, indipendentemente dagli eventi meteorici, comportando svantaggi e complicazioni nella gestione e nel rendimento delle fasi di depurazione. In particolare la diluizione e il conseguente abbassamento della temperatura dei liquami riducono l'effetto dei trattamenti chimici e biologici degli impianti di depurazione.

Q10. Quali altri metodi si propongono, oltre a quello di applicare una componente ERC al singolo soggetto, per segnalare al medesimo gli effetti dell'impatto ambientale derivante dalla sua azione produttiva?

Il presente spunto per la consultazione sembra riferirsi in modo particolare a quanto affermato all'interno del punto 5.12 del DCO 299/2014 nel punto in cui prende in considerazione la seguente ipotesi "In caso di assenza di una idonea capacità di depurazione, non essendo disponibile il parametro di costo da ripartire tra gli utenti, e quindi da addebitare agli utilizzatori industriali, la politica di tariffazione dovrebbe uniformarsi all'obiettivo di internalizzare tra i costi del singolo una proxy del valore, attraverso la componente ERC". In questo caso non è chiaro cosa si intenda tipizzare con questa previsione in merito all'assenza di una idonea capacità di depurazione, dal momento che l'utente scarica in ambiente le acque reflue in seguito al rilascio di un'autorizzazione da parte del soggetto competente e quindi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, internalizzando in via generale il costo della depurazione attraverso la realizzazione e gestione di un impianto a piè di utenza. Nel caso in cui ci si riferisca ad utenze che non subiscono alcun trattamento in assenza di un depuratore, l'introduzione di una componente ERC potrebbe essere interpretata come la previsione di una componente tariffaria che porterebbe ad una situazione assimilabile al periodo precedente alla sentenza 335/2008.

Inoltre non vengono fornite sufficienti indicazioni sulle modalità di individuazione della componente ERC, oltre a quanto previsto all'interno della Delibera 643/2013/R/idr. Per poter fornire indicazioni su ulteriori metodi oltre l'applicazione di una componente ERC, sarebbe necessario avere indicazioni più dettagliate in merito alla metodologia della determinazione della medesima. Una possibile metodologia nel caso delle utenze industriali potrebbe avere come parametro di riferimento le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques; BAT). Come già sottolineato dall'Associazione nelle osservazioni formulate in occasione di una precedente consultazione, costi ambientali e della risorsa sono già presenti all'interno della tariffa. Inoltre tale componente nel caso di utenti industriali è spesso internalizzata attraverso trattamenti a piè di fabbrica.

Con riferimento alla determinazione tariffaria per gli scarichi industriali si propone di applicare un'aliquota che tenga conto dei costi sostenuti dagli Enti d'Ambito per l'attuazione del piano di controlli e di monitoraggio degli scarichi industriali derivanti dalle attività produttive presenti nell'ATO di riferimento.

Q11. Si condivide l'impostazione prospettata, a parità di VRG_{ind}? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda la fognatura si rileva che oltre ai volumi dovrebbe essere preso in considerazione anche il diverso rischio derivante dal trasporto di reflui che presentano caratteristiche diverse. Questo deriva dalla presenza di scolmatori che necessitano di un dimensionamento diverso a seconda che vengano trattati scarichi domestici o anche industriali.

Riprendendo quanto previsto per il VRG nella delibera 643/2013/R/idr, questa impostazione presupporrebbe quindi la possibilità di allocazione dei costi per il comparto industriale, obiettivo non facilmente perseguibile, come già accennato nelle osservazioni allo spunto per la consultazione Q8.

Roma, lì 15 Luglio 2014